

**associazione sportiva dilettantistica
VALDOMBRONE**

STATUTO

1. – È costituita l'Associazione sportiva dilettantistica Valdombrone, con sede in Paganico (GR), via degli Usi n. 9. L'Associazione si conforma alle norme di legge e alle direttive degli organismi dell'ordinamento sportivo nazionale e dell'ente di promozione sportiva cui si affilia. L'Associazione è disciplinata dagli artt. 36 ss. del codice civile.

2. – L'Associazione è improntata ai principi di solidarietà, pluralismo e democrazia. Non ha fine di lucro e intende perseguire fini sportivi, ricreativi e culturali per il soddisfacimento di interessi collettivi.

3. – L'Associazione si propone di:

- a) promuovere e sviluppare attività sportive dilettantistiche nelle discipline legate al ciclismo e agli altri sport;
- b) organizzare manifestazioni sportive in via diretta o collaborare con altri soggetti per la loro realizzazione;
- c) organizzare squadre sportive per la partecipazione a campionati, gare, concorsi, manifestazioni e iniziative sportive in genere;
- d) organizzare attività ricreative e culturali per il migliore utilizzo del tempo libero dei soci e dei loro familiari.

4. – Il numero dei soci è illimitato. Possono essere soci dell'Associazione le persone fisiche che abbiano compiuto il diciottesimo anno d'età, che condividano gli scopi dell'Associazione e che si impegnino a realizzarli. I soci sono *fondatori, ordinari, aggregati, onorari*.

5. – Sono soci fondatori coloro che hanno partecipato alla fondazione dell'Associazione. I soci fondatori sono soci ordinari a ogni effetto; la qualifica di fondatori si risolve per loro in un titolo onorifico.

Sono soci ordinari i soci fondatori e i soci che, associatisi successivamente alla fondazione, abbiano maturato un biennio di aggregazione.

Sono soci aggregati coloro che siano stati ammessi all'Associazione successivamente alla fondazione, finché non compiono il biennio di aggregazione.

Sono soci onorari coloro ai quali sia stata conferita la qualità ai sensi dell'art. 25. I soci onorari non partecipano all'Assemblea né hanno potere alcuno nell'Associazione: la qualità si risolve per loro in un titolo onorifico.

Chi non è socio e aspira a essere ammesso come socio dovrà farne richiesta scritta al Consiglio, impegnandosi all'osservanza del presente Statuto e degli eventuali regolamenti e deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione. Il Consiglio delibera all'unanimità sulla domanda di ammissione dei nuovi soci e, se il voto è favorevole, propone l'ammissione dell'aspirante quale socio aggregato alla successiva Assemblea

ordinaria, che l'approva con la maggioranza di due terzi dei soli soci ordinari.

All'atto della deliberazione assembleare di accettazione della richiesta dell'aspirante, il richiedente acquista la qualifica di socio aggregato, che conserva per i successivi due anni sociali. Maturata l'anzianità biennale, il socio aggregato diviene di diritto socio ordinario, se nel frattempo non ha subito ammonizioni.

6. – La qualifica di socio ordinario o aggregato dà diritto:
- a) a partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
 - b) a partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio voto nelle sedi deputate, con le limitazioni che sono indicate agli articoli successivi per il voto degli aggregati.

La qualifica di socio ordinario dà diritto inoltre:

- c) all'elettorato attivo e passivo nell'elezione del Consiglio.

La qualifica di socio aggregato dà diritto inoltre:

- d) all'elettorato attivo e passivo nell'elezione del Rappresentante dei soci aggregati nel Consiglio.

Fermo quanto disposto all'art. 9, tutti i soci sono tenuti:

- e) all'osservanza dello Statuto, degli eventuali regolamenti e deliberazioni assunte dall'Assemblea o dal Consiglio;
- f) al tempestivo pagamento del contributo associativo;
- g) alla più ampia possibile partecipazione alla vita sociale e alle iniziative dell'Associazione, quali segnatamente gare ed escursioni ciclistiche.

7. – I soci sono tenuti a versare il contributo associativo annuale stabilito in funzione dei programmi di attività. L'importo del contributo dovrà essere determinato annualmente per l'anno successivo dal Consiglio, entro il limite quantitativo eventualmente posto dall'Assemblea. In nessun caso il contributo potrà essere restituito.

Le quote o i contributi associativi sono intrasmissibili. Il Presidente, sentito il Tesoriere, può esonerare in tutto o in parte il Segretario dal versamento del contributo, in considerazione dell'opera da costui prestata in favore dell'Associazione.

8. – La qualifica di socio ordinario e onorario si perde per recesso, esclusione e morte. La qualifica di socio aggregato si perde per gli stessi motivi e per il passaggio a quella di socio ordinario.

9. – Le dimissioni da socio dovranno essere presentate in forma scritta al Consiglio, che ne prende atto, riferendone poi all'Assemblea.

L'esclusione dall'Associazione del socio aggregato potrà essere motivatamente disposta dal Consiglio all'unanimità, sentito il socio in esclusione. Il socio in esclusione potrà chiedere il riesame del provvedimento da parte della successiva Assemblea ordinaria, che si esprimerà sul riesame con la maggioranza dei due terzi dei soli soci ordinari. In tale occasione i soci aggregati avranno diritto di intervenire, così come potrà intervenire l'escluso. Il provvedimento consiliare di esclusione resta nel frattempo efficace, salvo che il Presidente non ritenga di sospenderlo.

In alternativa, l'esclusione dall'Associazione del socio aggregato potrà essere

proposta dal Consiglio all'Assemblea, sentito il socio in esclusione. L'Assemblea in tal caso si esprimerà con la maggioranza semplice dei soli soci ordinari. In tale occasione i soci aggregati avranno diritto di intervenire. In caso di gravi motivi, quando il Consiglio intenda richiedere l'esclusione del socio aggregato, il Presidente può disporre la sospensione per il tempo strettamente necessario alla convocazione dell'Assemblea. Il rigetto assembleare della proposta consiliare di esclusione caduca automaticamente l'effetto della sospensione.

L'esclusione dall'Associazione dei soci ordinari non può essere disposta dal Consiglio. Sentito il socio in esclusione, potrà essere dal Consiglio proposta all'Assemblea dei soli soci ordinari, che delibererà con la maggioranza dei due terzi. In tale occasione i soci aggregati avranno diritto di intervenire, così come potrà intervenire l'interessato anche se provvisoriamente sospeso. In caso di gravi motivi, quando il Consiglio intenda richiedere l'esclusione del socio ordinario, il Presidente può disporre la sospensione per il tempo strettamente necessario alla convocazione dell'Assemblea. Il rigetto assembleare della proposta consiliare di esclusione caduca automaticamente l'effetto della sospensione.

Il Consiglio può disporre o proporre la sospensione e l'esclusione del socio ordinario o aggregato, il quale:

- a) non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione;
- b) si renda moroso del versamento del contributo associativo annuale per un periodo superiore a mesi tre decorrenti dall'inizio dell'esercizio sociale;
- c) disertò senza giustificato motivo due Assemblee consecutive;
- d) rifiutò con continuità almeno trimestrale la partecipazione sua alle attività sociali, quali escursioni e competizioni, fermo il principio che la partecipazione alle competizioni non è obbligatoria, se non nei casi indicati dal Consiglio in relazione a impegni che l'Associazione ha assunto con i propri finanziatori e patrocinatori;
- e) non si sottoponga agli accertamenti medici obbligatori in relazione al tipo di attività sportiva svolta nell'ambito dell'Associazione;
- f) svolga o tenti di svolgere attività contrarie ai principi ed agli interessi dell'Associazione;
- g) arrechi danni gravi all'Associazione, anche non patrimoniali;
- h) si renda, senza autorizzazione consiliare, promotore di iniziative che coinvolgono l'Associazione, anche in unione con altri enti;
- i) assuma comportamenti sleali o antisportivi verso gli altri soci e gli estranei all'Associazione, specialmente nell'ambito di gare, competizioni, allenamenti o escursioni in genere;
- j) assuma condotte incivili, maleducate o inopportune, vestendo i colori sociali.

10. – L'esclusione o la proposta di esclusione deliberata dal Consiglio deve essere comunicata con la motivazione ai soci destinatari a mezzo di posta elettronica.

Nei casi meno gravi, a propria discrezione, il Consiglio può segnalare ai soci le condotte contestate e invitare gli stessi a cessarne l'assunzione, con l'impegno a non rinnovarle ulteriormente. Di tale ammonizione il Consiglio deve riferire alla successiva

Assemblea che, con la maggioranza di due terzi dei soli soci ordinari può revocare l'ammonizione.

È comunque sospeso di diritto ogni socio la cui certificazione di idoneità sportiva sia cessata di validità, fino al momento in cui questa non viene rinnovata. Tale sospensione non impedisce la partecipazione all'Assemblea e la gestione delle cariche sociali.

11. – L'Associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e per lo svolgimento delle sue attività da:

- a) quote associative annuali e contributi degli associati;
- b) quote e contributi per la partecipazione e organizzazione di manifestazioni sportive;
- c) eredità, donazioni e legati;
- d) contributi di enti pubblici e privati, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statuari;
- e) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi statuari;
- f) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
- g) altre entrate compatibili con le finalità sociali anche di natura commerciale.

Il fondo comune è costituito, fra l'altro, da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall'Associazione. Esso non è in alcun caso ripartibile tra i soci durante la vita dell'Associazione o all'atto del suo scioglimento.

E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. In ogni caso l'eventuale avanzo di gestione sarà obbligatoriamente reinvestito a favore delle attività statutariamente previste.

12. – L'esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Eccezionalmente, il primo esercizio coprirà il periodo 23 ottobre 2011 – 31 dicembre 2012.

Il Consiglio predispose il rendiconto economico e finanziario da presentare all'Assemblea, che lo approva a maggioranza semplice. Il rendiconto economico e finanziario deve essere approvato dall'Assemblea degli associati entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio.

In considerazione della finalità agonistica dell'Associazione il Consiglio può impiegare le risorse economiche che non derivano dal contributo associativo in maniera da incentivare i soci che partecipano alle competizioni sportive. In ogni caso sarà possibile concentrare risorse sulla attività agonistica soltanto dopo aver fatto fronte alle necessità fondamentali dell'Associazione.

13. – Sono organi dell'Associazione: l'Assemblea; il Consiglio; il Presidente; il Segretario; il Tesoriere. Tutte le cariche vengono ricoperte a titolo gratuito. Le cariche di

Presidente, Segretario e Tesoriere sono riservate ai soci ordinari. I soci aggregati possono eleggere un loro Rappresentate, il quale ha diritto di partecipare alle riunioni del Consiglio, senza esprimere voto.

14. – Le assemblee sono di tipo ordinario o straordinario. La loro convocazione deve compiersi mediante avviso, da diffondere a tutti i soci, contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'orario della prima e della seconda convocazione.

Le comunicazioni avvengono per posta elettronica: ogni socio deve fornire un indirizzo valido.

Le votazioni avvengono sempre a scrutinio palese; quando la deliberazione riguarda l'esclusione di un socio, costui non vota e deve allontanarsi al momento del voto e delle eventuali dichiarazioni di voto. Lo stesso vale per la revoca dell'ammonizione.

15. – L'assemblea ordinaria:

- a) elegge tra i soci ordinari, con maggioranza di due terzi dei soli soci ordinari, Presidente Segretario e Tesoriere, che sono di diritto membri del Consiglio;
- b) elegge tra i soci aggregati, con maggioranza di due terzi dei soli soci aggregati, il Rappresentante dei soci aggregati, il quale ha diritto di partecipare alle riunioni del Consiglio, senza esprimere voto;
- c) approva con maggioranza di due terzi dei soli soci ordinari la proposta consiliare di aggregazione di nuovi soci;
- d) delibera con la maggioranza semplice dei soli soci ordinari l'esclusione di un socio ordinario proposta dal Consiglio;
- e) delibera con la maggioranza semplice dei soli soci ordinari l'esclusione di un socio aggregato proposta dal Consiglio;
- f) delibera con la maggioranza di due terzi dei soli soci ordinari l'accoglimento del riesame dell'esclusione disposta dal Consiglio in danno di un socio aggregato;
- g) delibera con la maggioranza di due terzi dei soli soci ordinari sulla revoca delle ammonizioni di cui all'art. 10;
- h) delibera con la maggioranza di due terzi dei soli soci ordinari sulla proposta consiliare di conferimento della qualità di socio onorario;
- i) approva a maggioranza semplice dei soli soci ordinari gli eventuali regolamenti;
- j) delibera a maggioranza semplice dei soci ordinari e aggregati su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione dell'Associazione riservati alla sua competenza dal presente Statuto o sottoposti al suo esame dal Consiglio;

L'assemblea ordinaria ha luogo almeno una volta all'anno entro i quattro mesi successivi alla chiusura dell'esercizio sociale e comunque ogni volta che il Consiglio lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta motivata da due o più degli associati.

16. – Salvo quanto disposto agli artt. 9 e 15, nell'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, hanno diritto al voto gli associati in regola con il versamento della quota associativa secondo il principio del voto singolo.

In prima convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è

regolarmente costituita, quando sono presenti o rappresentati la metà più uno degli associati aventi diritto. Ai fini della validità del voto assembleare dei soli soci ordinari la maggioranza è computata con riferimento al numero di questi soltanto. Lo stesso vale per i soci aggregati, quando questi sono chiamati ad eleggere il Rappresentante.

In seconda convocazione l'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati.

Le deliberazioni delle assemblee ordinarie sono valide su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno.

17. – L'Assemblea è straordinaria, quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello Statuto e sullo scioglimento dell'Associazione.

Le deliberazioni delle assemblee straordinarie sono valide, a maggioranza qualificata dei due terzi dei soci presenti per le modifiche statutarie e dei due terzi degli associati per la delibera di scioglimento dell'Associazione.

Nell'Assemblea straordinaria votano i soci ordinari e aggregati.

18. – L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione ovvero, in sua assenza, dalla persona designata dall'Assemblea stessa. Il Presidente dell'assemblea nomina il segretario verbalizzante.

19. – Il Consiglio è formato di diritto da Presidente, Segretario e Tesoriere, i quali devono essere soci ordinari. I componenti del Consiglio restano in carica tre anni e sono rieleggibili una sola volta. Alle riunioni del Consiglio partecipa, senza diritto di voto, il Rappresentante dei soci aggregati. Il Rappresentante dei soci aggregati decade con il Consiglio.

Il Consiglio è convocato senza formalità dal Presidente, ogniquale volta vi sia materia su cui deliberare. Le sedute del Consiglio sono valide se, salvo impedimento, intervengono i tre Consiglieri. Ove non diversamente previsto, le deliberazioni sono valide se adottate a maggioranza.

Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione. Spetta, pertanto, fra l'altro, al Consiglio:

- a) l'esecuzione delle delibere assembleari;
- b) la redazione del bilancio preventivo e del rendiconto economico e finanziario;
- c) la predisposizione dei regolamenti interni;
- d) la predisposizione di tutti gli atti e contratti inerenti all'attività sociale;
- e) le deliberazioni in merito alla proposta di aggregazione di nuovi soci (voto unanime);
- f) le deliberazioni di esclusione dei soci aggregati (con voto unanime);
- g) le proposte di esclusione dei soci aggregati;
- h) le proposte di esclusione dei soci ordinari (con voto unanime);
- i) le ammonizioni di cui all'art. 10;
- j) le dispense di cui all'art. 24;
- k) le proposte di conferimento della qualità di socio onorario;
- l) la determinazione del contributo associativo;

- m) il compimento di tutti gli atti e operazioni per la corretta amministrazione dell'Associazione;
- n) l'affidamento, con apposita delibera, di deleghe speciali ai suoi membri;
- o) la scelta di colori, tipologie e assortimento della divisa sociale.

I Consiglieri non possono ricoprire incarichi analoghi in altre associazioni o società sportive aventi la medesima finalità sportiva, pena la decadenza dalla carica.

20. – Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più componenti il Consiglio decadano dall'incarico, il Presidente, ovvero il Consigliere anziano, ovvero ancora il socio ordinario anziano convoca l'Assemblea per la verifica dell'intervenuta decadenza e per l'elezione dei Consiglieri necessari all'integrazione del Consiglio stesso, che resta in carica fino alla scadenza sua naturale.

21 – Al Presidente è attribuita la presidenza del Consiglio e dell'Assemblea, che si riuniscono se da lui convocati, ovvero per istanza di almeno due componenti. Quando tuttavia, nel caso di cui all'art. 20, è convocata dal Consigliere anziano o dal socio ordinario anziano, l'Assemblea è presieduta da costui.

Il Presidente inoltre può:

- a) disporre ai sensi dell'art. 7, sentito il Tesoriere, l'esonero parziale o totale del Segretario dal versamento del contributo associativo;
- b) disporre la sospensione dell'esclusione del socio aggregato, per il tempo necessario alla deliberazione assembleare di riesame;
- c) disporre la sospensione provvisoria del socio ordinario o aggregato, per il tempo necessario per la deliberazione assembleare di esclusione;

Al Segretario è attribuito in via autonoma il potere d'ordinaria amministrazione e, previa delibera del Consiglio, il potere di straordinaria amministrazione. Il Segretario è legale rappresentante dell'Associazione. Il Segretario rileva e rende note agli interessati le sospensioni di diritto maturate in danno dei soci per i quali sia cessata di validità la certificazione di idoneità sportiva.

Il Tesoriere sovrintende all'impiego delle risorse economiche dell'Associazione, che sono conservate presso il Segretario, nelle forme che il Consiglio riterrà. Il Tesoriere deve assicurare una effettiva pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dell'Associazione, con particolare riferimento ai rendiconti economici e finanziari. Tali documenti devono essere messi a disposizione dei soci ordinari e aggregati per la consultazione.

22. – Lo scioglimento dell'Associazione può essere deliberato dall'Assemblea straordinaria con il voto di almeno i due terzi dei soci ordinari e aggregati. In caso di scioglimento dell'Associazione tutti i beni residui saranno devoluti ad enti o associazioni che perseguono finalità di utilità sociale, preferibilmente legati alla pratica amatoriale del ciclismo.

23. – L'anzianità dei soci fondatori si computa per tutti dal giorno 23 ottobre 2011; quella dei soci ordinari si computa dal giorno di ammissione alla qualità sociale. A parità di anzianità di associazione, supplisce l'anzianità anagrafica. L'anzianità dei soci

aggregati è meramente anagrafica. I soci onorari sono tutti in pari grado di anzianità.

24. – Abiti, tute, completi, accessori, gadget e comunque tutto ciò che il socio riceve dall'Associazione e che riporta il nome o i colori dell'Associazione stessa o dei suoi finanziatori deve considerarsi oggetto di comodato tra il socio e l'Associazione, anche nei casi in cui il socio abbia contribuito economicamente all'acquisto.

Con la cessazione della qualità di socio ogni cosa deve essere restituita all'Associazione, salva dispensa del Consiglio. È comunque fatto divieto al socio che sia stato escluso ai sensi dell'art. 9, lettere f), g), h), i), j), di portare in pubblico il nome e i colori dell'Associazione e dei suoi finanziatori.

25. – Su proposta del Consiglio, L'Assemblea può conferire con il voto dei soli soci ordinari la qualità di socio onorario a coloro che, pur non svolgendo l'attività sportiva (o avendone cessato lo svolgimento) si siano concretamente adoperati in favore dell'Associazione, consentendole il miglior perseguimento dei propri scopi.

Il socio onorario non partecipa all'Assemblea e non è tenuto all'osservanza dei doveri connessi alla condizione di socio; nondimeno gli può essere revocata la qualità nei casi previsti all'art. 9, lettere f), g), h), i), j), con il procedimento proprio dei soci aggregati e senza possibilità di chiedere il riesame assembleare del provvedimento di esclusione.

La qualità di socio onorario può essere conferita nello stesso modo ai soci ordinari che si siano dimessi per ragioni d'età, salute o trasferimento di residenza fuori della provincia di Grosseto.

Il socio onorario può portare in pubblico i colori e il nome dell'Associazione e dei suoi finanziatori. Egli tuttavia non è un atleta della Associazione.